

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Area Vasta n. 3 – Accordo Contrattuale per la Erogazione di Prestazioni Socio Sanitarie con l' ANFFAS Onlus Civitanova Marche –Comunità Socio Educativo Riabilitativa (COSER) ORPS 60027 “Giovanni Paolo II ”- Anno 2018

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- 1. DI APPROVARE** l'accordo per l'anno 2018, disciplinante i rapporti tra l'ASUR/AV3 e l'ANFFAS onlus di Civitanova Marche, Ente titolare proprietario della CoS.E.R. denominata “Giovanni Paolo II” (cod. ORPS 600227), sita in Via Trilussa,12 Civitanova Marche, per la gestione di n. 10 posti letto cofinanziati dalla Regione Marche, di cui n.8 (otto) posti sul numero dei posti convenzionati a favore di persone maggiorenni in condizioni di disabilità afferenti all'Area vasta n.3, la cui permanenza nel corso degli anni presso la CoSER ANFFAS onlus di Civitanova Marche è stata sempre continua e risulta necessaria ed appropriata secondo le valutazioni della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta (UMEA), nota prot. ID.1071608/14/02/2018/CMA-Ter;
- 2. DI STABILIRE** che l' accordo di cui al punto 1) ha valore di convenzione quadro con valenza aziendale, quindi con validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta, dall'Area Vasta competente; l'accesso alla struttura di utenti di altre AA.VV. è subordinato all'autorizzazione del Direttore di Distretto, responsabile degli inserimenti in struttura, ai sensi della nota ASUR/DG prot. 20261 del 04/07/2016;

3. **DI SOTTOSCRIVERE** la convenzione di cui al precedente punto 1), conferendo espressa delega alla stipula dell'accordo al Direttore dell'AV3, Dr Alessandro Maccioni, ai fini della gestione assistenziale di n.8 utenti dell'Area Vasta 3, che ne assumerà nel contempo l'onere di spesa, come indicato al seguente punto 5);
4. **DI DARE ATTO** , ai fini dell'Accordo di cui al punto 1) per la erogazione di prestazioni residenziali per l'anno 2018 il costo per la gestione si riferisce all'utilizzo di n. 8 p.l. autorizzati sul numero di quelli convenzionati (n. 10), per gli inserimenti effettuati dall'Unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA) dell'AV3 Distretto di Civitanova Marche, con il parere favorevole del Direttore di Distretto. La spesa a carico dell'AV3 è la seguente:
 - a) **Anno 2018 la somma complessiva di euro 83.958,00** (Iva esente e comprensivo di spesa per bolli), che sarà resa economicamente compatibile con le risorse del budget 2018 che sarà assegnato all'area vasta 3, autorizzazione AV3TERR n.41 sub 5 /2018, imputata al conto economico 0505100111, "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità" c.d.c. 0822942;
 - b) **la spesa di cui alla lettera a)**, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.M. 1331/2014 (All. A p.2 2.1) e s.m.i., è determinata in applicazione della cifra di euro 115,00 come importo di riferimento della retta di degenza per ogni ospite (n. 8), stabilita dalla D.G.R.M. n. 23 del 21-01-2013 e s.m.i. e alla ripartizione delle quote tra enti di cui al decreto regionale n. 8/SOP del 25-02-2013, che definisce i criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili gravi cofinanziate dalla Regione, mentre per i restanti posti letto (n.2) provvederanno le Aree Vaste a cui afferiscono gli utenti. La quota di retta, pari ad euro 28,75, potrà subire un aumento, sulla base dei servizi aggiuntivi accertati dal Direttore di Distretto, acquisito il parere favorevole dell'UMEA e del Responsabile della equipe della CoSER;
5. **DI STABILIRE** che si provvederà alla liquidazione delle competenze contabilizzate dall'ANFFAS onlus Civitanova Marche , secondo le scadenze stabilite dall'Accordo allegato, sulla base dell'invio telematico delle fatture che dovranno riportare per ogni mese i giorni di presenza di ogni utente e le sue iniziali, le stesse dovranno recare il visto del direttore di distretto attestante l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata;
6. **DI RISERVARSI** di modificare ed integrare il presente atto qualora siano emanate nuove e diverse disposizioni e norme regionali, e visto quanto stabilito dalla D.G.R.M. 1331/2014 punto 2.1 dell'Accordo, di risolvere anticipatamente il contratto nel caso in cui si completassero le procedure previste di conversione ed adeguamento di tale tipologia di struttura e l'ANFFAS Onlus di Civitanova Marche afferisca al livello assistenziale e tariffario RD3;
7. **DI TRASMETTERE** la presente determina:
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - Al Direttore dell'Area Vasta 3;
 - Al Dirigente Servizio Economico-Finanziario Area Vasta 3;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell'art.28 L.R. 26/96 come sostituito dall'art.1 della L.R. 36/2013.

Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Marini

Per i pareri infrascritti:

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Nadia Storti

Il Direttore Amministrativo

Dr. Pierluigi Gigliucci

Il Direttore dell'Integrazione Socio Sanitaria

(Dr. Giovanni Felziani)

La presente determina consta di n.16 pagine di cui n. 05 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

- AREA VASTA N. 3 -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE- DISTRETTO CIVITANOVA MARCHE

Vista la legge regionale 13/2003 e s.m.i , recante ad oggetto: “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

Visto il D. lgs. 502/92 e s.m.i. “ Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, in particolare l’art 8 bis e 8 quinquies, ove si stabilisce in particolare al comma 3, che l’esercizio di attività sanitarie a carico del SSN è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali:

Richiamata la seguente normativa di settore:

- Legge 05/02/1992 n.104“ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
-
- L.R. n. 18 del 04/6/1996 e s.m.i “ Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate;
- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in particolare l’art.22 ove viene definito il sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
- D.A. Consiglio Regione Marche n. 306 del 01/03/2000 “ Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002;
- D.P.C.M. 14-2-2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, che stabilisce tra l’altro all’art.4 che la Regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi;
- D.P.C.M 12/1/2017 “ Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 7,del decreto legislativo 30/12/1992,n.502”;
- L.R.20/2002 “ Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” e Regolamenti attuativi della L.R.20/2002 : n.1/2004 e n.3/2006;
- L.R. 30 settembre 2016, n.21 “ Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” così come modificata dalla L.R. 14/3/2017 n.7;
- D.G.R.M. n. 1965 del 12/11/2002 “ LR n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni - criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle Unità Multidisciplinari e modalità per la collaborazione delle stesse con le commissioni sanitarie di cui all’art. 4 della L. n. 104/92 e con gli organismi previsti dalla L. n. 68/99;
- Piano d’indirizzo per la riabilitazione del 10-02-2011 - Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;
- Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, punto 3.1.3, relativo all’integrazione socio-sanitaria;

- **D.A. Consiglio Regione Marche n. 38 del 16-12-2011** di approvazione del “Piano Sanitario Regionale 2012-2014” (Sostenibilità, Appropriatezza, Innovazione e Sviluppo);
- **D.G.R.M. n.23 del 21-01-2013** “Comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili gravi (COSER), Individuazione strutture ammesse al cofinanziamento regionale- Modalità e termini di rendicontazione”;
- **DGRM 1011/2013** : “ Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extra ospedaliera e socio sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale”;
- **D.G. R.M. 1195/2013** “determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 20.11.2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale”;
- **D.G.R.M. n. 1331 del 25-11-2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della D.G.R.M. 1011/2013”;
- **D.G.R.M. n.111 del 23/02/2015** “Piano Regionale Socio-sanitario 2012-2014 – governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell’assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali;
- **D.G.R.M. n. 289 del 09-04-2015** “Piano regionale socio sanitario: fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitari, extra ospedaliera, socio-sanitaria e sociale;
- **D.G.R.M. n.537 del 08/07/2015** “ Modifica DGR 1331/2014 allegato A punto 2 Area Disabili – cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3 che ha differito il termine di presentazione del piano di adeguamento delle strutture previsto al punto 2.1 dell’All.A della DGR 1331/2014;
- **D.G.R.M. n. 1588/2017** “Proroga della D.G.R.M. 1331/2014 - Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori- modifica della DGRM. 1011/2013”;
- **D.G.R.M. n. 47 del 22-01-2018** “Adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private”.

Motivazione

La legge 104/92 all’art.10 prevede che per assicurare il diritto all’integrazione sociale e scolastica i Comuni le Asl e gli altri enti locali, nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali di cui alla legge 142/90, possono realizzare comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone disabili in situazione di gravità.

In conformità a quanto previsto dalla legge n.104/92 art.10 e art.41 ter e s.m.i. (modificati con legge n. 162/98 e legge n. 388/2000), nell’ambito della programmazione socio-sanitaria integrata avviata, la Regione Marche ha promosso sul proprio territorio l’attivazione di Comunità alloggio per il “dopo di noi” rivolte a persone disabili gravi prive di sostegno familiare, superando così i confini della programmazione sanitaria entro la quale l’assistenza ai disabili veniva precedentemente assicurata.

Il sistema della residenzialità socio-sanitaria nella Regione Marche vede un rilevante cambiamento con l'emanazione della legge 20/2002 "Disciplina in materia di autorizzazione in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" e del Regolamento attuativo n.1/2004 e s.m.i. "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale"; tali atti prevedono tre tipologie di residenze per disabili: la comunità alloggio, la residenza protetta e le comunità socio-educativa riabilitativa di cui trattasi.

La Comunità socio-educativa- riabilitativa residenziale (COSER) prevista dall'art.5 della Legge n.20/2002 e successivi Regolamenti attuativi n. 1/2004 e n. 3/2006, che ricomprenderà la comunità alloggio del progetto "Dopo di noi ", è una struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni in condizione di disabilità, privi di validi riferimenti familiari, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Si tratta di struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantiscono una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima è assente o non è in condizioni di rispondere al bisogno nonostante l'attivazione dei servizi domiciliari. La valutazione sanitaria a tutela della salute dei disabili è affidata alle Unità Multidisciplinari Età Adulta (UMEA), costituite presso ciascun Distretto sanitario che operano in integrazione con i servizi sociali dei Comuni.

I Regolamenti sopra indicati definiscono della struttura COSER gli standard di funzionamento (ricettività, standard del personale, standard strutturali).

Riguardo al finanziamento delle COSER, venuto meno quello nazionale previsto dall'art.41 ter della legge 104/92 e s.m.i., la Regione Marche ha garantito la continuità del percorso intrapreso per la residenzialità socio-sanitaria, concorrendo nelle spese di gestione delle strutture, secondo quanto stabilito con DGR 2635/2000 e DGR n.406/2006 e s.m.i., fissando peraltro i criteri di compartecipazione alla spesa delle COSER, definiti da ultimo con la DGR 23/01/2013, così come modificata dalla deliberazione n.776 del 28/05/2013, e dal decreto regionale n. 8/SOP del 25-02-2013.

Tali atti regionali hanno stabilito come importo di riferimento della retta di degenza per ogni ospite la cifra di euro 115,00, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia con un contributo di euro 57,50. La quota restante della retta giornaliera di degenza per ogni ospite viene ripartita come segue:

- ✓ 25% a carico delle Aree Vaste dell'Asur Marche;
- ✓ 25% a carico dei Comuni di residenza degli ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

Qualora la CoSER accolga una persona con diagnosi di autismo e che risulti avere, al momento dell'inserimento in struttura, un grado di autismo severo secondo la scala CARS, il cofinanziamento regionale viene integrato di un'ulteriore quota annua di euro 15.000,00 ad utente, per disporre l'affiancamento di operatori adeguatamente formati tramite corsi promossi da enti pubblici e/o privati accreditati, quale supporto educativo, stante la complessità della patologia.

Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, farmaci non gratuiti), dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a 250 euro mensili.

Lea socio-sanitari (DGR 1011/2013 DGR 1195/2013 DGR 1331/2014 DGR 1588/2017)

Attualmente il sistema residenziale e semiresidenziale della Regione Marche dell'Area disabili è regolamentato dalle DD.GG.RR. n. 1011 del 9/07/2013, n. 1195 del 02/08/2013 e ultima la DGR n. 1331 del 25/11/2014, le cui disposizioni sono state prorogate con DGR 1588/2017.

Con tali atti è stata data applicazione alla normativa nazionale riguardante i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni socio-sanitarie, per garantire uniformità e omogeneità nei servizi territoriali extra ospedalieri del territorio regionale, anche con riferimento alla ripartizione degli oneri delle prestazioni socio-sanitarie diurne e residenziali, tra quota sanitaria e sociale.

Con la D.G.R. 1331/2014 in oggetto : “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della D.G.R.M. 1011/2013, la Giunta regionale ha modificato la DGR 1011/2013 nella parte relativa alla definizione degli standard assistenziali ed ha fissato le tariffe per l'assistenza residenziale e semiresidenziale dell'Area Anziani Disabili e Salute Mentale. Nelle modalità applicative dell'Accordo di cui all'All. A punto 2 Area Disabili 2.1 Cure Riabilitative di Mantenimento per Disabili gravi RD3, si dispone “ in considerazione che una quota significativa di tale utenza è inserita in strutture a carattere socio-assistenziale, e cioè le Comunità Socio-Educative Riabilitative (LR 20/2002 art.3,c.3,lett.b) [...], le stesse dovranno gradualmente riconvertirsi in RSA Disabili. A tal fine le predette strutture entro il 30-06-2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31-12-2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal piano di ogni struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01-01-2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza Disabili.

La prevista conversione della struttura da Co.SER al livello assistenziale RD3 è stata rinviata dalla Regione Marche con deliberazione n. 1588 del 28.12.2017, fino alla ridefinizione e pubblicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e impiantistici presenti nei nuovi manuali di autorizzazione ed accreditamento relativi alle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria in corso di predisposizione, di cui all'art.3, comma , lett.b) della L.R. n.21/2016.

Nell'ambito dell'AV3 – Distretto di Civitanova Marche – è presente, tra le altre, la Comunità Socio Educativa Riabilitativa per Disabili gravi dell'Anffas onlus Civitanova Marche, con sede in via Trilussa n.12 - 62012 Civitanova Marche .

L'Associazione Anffas onlus, quale ente titolare della suddetta CoSER., iscritta all'Anagrafe delle onlus, è autorizzata dal Comune di Civitanova Marche all'esercizio ex L.R. 20/2002: Autorizzazione n. 2 del 05-04-2006 Modifica (01/06/2012) funzionamento del Servizio della CoSER “ Comunità Giovanni Paolo II “ con sede in via Trilussa, n.12 Civitanova Marche, con capacità ricettiva di n. 10 persone, compreso un posto per pronta accoglienza o accoglienza programmata – codice fiscale 93042860432 – partita Iva 01470390434.

La COSER “ Giovanni Paolo II” è stata ammessa al cofinanziamento Regionale di cui al Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 8 del 25-02-2013 per n. 10 posti letto.

Va dato atto che la struttura, nell'ambito di accordi sociosanitari integrati tra i Comuni e la Asur AV3 – Distretto di Civitanova Marche, ha assicurato fin dall'anno 2006 con il personale preposto educativo, sanitario ed assistenziale, l'assistenza e la continuità dei percorsi assistenziali e il coinvolgimento delle rete familiare, per la ragioni di opportunità sanitaria rilevate dal responsabile della Unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA). Per dette ragioni l'Asur Area Vasta 3 ha riconosciuto alla struttura le prestazioni di assistenza sanitaria e sociale rese a favore dei vari ospiti.

Anche per l'anno 2018 il Direttore del Distretto, sulla base delle valutazioni effettuate dall'UMEA (nota prot. n.ID.1071608/14/02/2018/CMA-Ter), ritiene che tutti gli inserimenti siano da confermare fino al 31-12-2018, rilevando sia la sussistenza delle condizioni per la continuità dei progetti assistenziali, sia l'appropriatezza del contesto strutturale e degli interventi abilitativi-riabilitativi previsti, che corrispondono al livello erogabile nella Comunità socio- educativa riabilitativa.

Sono stati elaborati dalla struttura, congiuntamente all'UMEA distrettuale i Piani Assistenziali Individuali (PAI), che sono stati acquisiti, e conservati agli atti degli stessi Servizi distrettuali e della struttura ospitante, come attestato con la firma al presente atto dal direttore di distretto . Il responsabile dell' UMEA effettuerà le verifiche dei PAI nel corso dell'anno, nelle scadenze indicate nei piani stessi; il piano individuale costituisce vincolo operativo per la struttura, salvo revisione da parte dell'UMEA stessa.

Considerato dunque che la struttura nell'anno 2018 sta continuando a rendere le prestazioni socio-sanitarie agli ospiti, come da disposizioni dei Servizi invianti (UMEA distrettuale), e che trattasi di inserimenti a lungo termine sottoposti ad un monitoraggio periodico.

Considerato che si presuppone per tutto l'anno il pieno utilizzo della capacità ricettiva della Comunità: n. 10 posti di cui n. 8 posti occupati dagli utenti del territorio dell'AV3 ospitati da vari anni e gli altri due posti da utenti delle altre Aree Vaste.

Il Direttore di Area Vasta ha definito con la stesso Ente gestore uno schema di accordo per l'affidamento alla struttura di prestazioni residenziali per l'anno 2018, a favore di utenti della stessa AV3 , ciò nelle more della riconversione delle CoSER in RSA disabili gravi (livello RD3).

L'accordo ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e pertanto ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti; esso costituisce un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la Comunità medesima, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento, dovrà essere assunto dall'Area Vasta competente.

Si rimanda all'Anffas onlus di Civitanova Marche, quale ente gestore della COSER., la disciplina dei rapporti per i restanti n.2 posti non ricompresi nella convenzione con l'Area Vasta n. 3, che si riserva n. 8 posti.

Si fa riserva di modificare ed integrare il presente atto qualora siano emanate nuove e diverse disposizioni e norme regionali in materia e di risolvere il contratto qualora si completassero le procedure di conversione di tale struttura e la COSER afferisca al livello assistenziale e tariffario RD3.

Struttura requisiti autorizzativi tariffe e spesa

La struttura dell'Anffas, autorizzata ai sensi della L.R. 20/2002 e s.m.i. e Regolamento n.1/2004 e s.m.i. , dal Comune di Civitanova Marche con provvedimento n. 2 del 05/04/2006 – Modifica (01/06/2012), è identificata dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS) con il cod. 600227 qualificata quale Co.SER - Comunità Socio Educativa Riabilitativa, denominata " Comunità Giovanni Paolo II".

Ai sensi della DGRM 1331/2014 Allegato A) p.2 2.1 le strutture di tale tipologia (L.R.20/2002 art.3, c. 3 lett.b) per le quali sono confermati gli standard assistenziali e il sistema tariffario attualmente previsti, in attesa del piano di adeguamento di cui ai LEA regionali socio-sanitari, sono tenute a presentare un Piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3; l'attivazione di tale conversione dovrà avvenire nei tempi più

brevi possibili e comunque non oltre 31-12-2017, fermo restando che alla data del 01-01-2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e disabili.

Si dà atto che l'Anffas Onlus di Civitanova Marche con nota del 15/05/2015, già acquisita agli atti, ha formulato richiesta alla Regione Marche di riconversione della propria struttura in RD3, e che la riconversione, come già precisato, è stata rinviata con DGR 1588/2017.

Riguardo agli oneri economici, dunque in conformità alla D.G.R.M. 1331/2014, si applica anche per l'anno 2018 la retta giornaliera di euro 115,00, già individuata con la D.G.R.M. n.449/2010 e stabilita dalla D.G.R.M. n.23 del 21/1/2013 e s.m.i., ripartita nel modo seguente :

- 50% cofinanziamento regionale ;
- 25% a carico del Servizio Sanitario regionale ;
- 25% a carico del Comune di residenza degli ospiti.

In caso di rientri in famiglia la cifra di riferimento di € 115,00 sarà ridotta del 25% a partire dal 15^ giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero, invece, la cifra rimane invariata con l'obbligo da parte della struttura di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

Quanto alla spesa prodotta dall'Accordo, deve evidenziarsi che per l'anno 2018 è prevista la somma complessiva di Euro 83.958,00 (Iva esente e comprensivo di spesa per bolli).

Si fa riserva di integrare e modificare anche parzialmente il presente atto, qualora intervenissero nuove e diverse norme e direttive nazionali e regionali in materia.

Esito dell'istruttoria

Il Direttore del Distretto di Civitanova Marche e il Responsabile Amministrativo dell'UOC Territorio, per quanto di rispettiva competenza, dichiarano la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale.

Per quanto sopra argomentato

SI PROPONE

1. **DI APPROVARE** l'accordo per l'anno 2018, disciplinante i rapporti tra l'ASUR/AV3 e l'ANFFAS onlus di Civitanova Marche, Ente titolare proprietario della CoS.E.R. Denominata "Giovanni paolo II" (cod. ORPS 600227), sita in Via Trilussa,12 Civitanova Marche, per la gestione di n. 10 posti letto cofinanziati dalla Regione Marche, di cui n.8 (otto) posti sul numero dei posti convenzionati a favore di persone maggiorenni in condizioni di disabilità afferenti all'Area vasta n.3, la cui permanenza nel corso degli anni presso la COSER ANFFAS onlus di Civitanova Marche è stata sempre continua e risulta necessaria ed appropriata secondo le valutazioni della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta (UMEA), nota prot. ID.1071608/14/02/2018/CMA-Ter;
2. **DI STABILIRE** che l' accordo di cui al punto 1) ha valore di convenzione quadro con valenza aziendale, quindi con validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta, dall'Area Vasta competente; l'accesso alla struttura di utenti di altre AA.VV. è subordinato all'autorizzazione del Direttore di Distretto, responsabile degli inserimenti in struttura, ai sensi della nota ASUR/DG prot. 20261 del 04/07/2016;

3. **DI SOTTOSCRIVERE** la convenzione di cui al precedente punto 1), conferendo espressa delega alla stipula dell'accordo al Direttore dell'AV3, Dr Alessandro Maccioni, ai fini della gestione assistenziale di n.8 utenti dell'Area Vasta 3, che ne assumerà nel contempo l'onere di spesa, come indicato al seguente punto 5);
4. **DI DARE ATTO**, ai fini dell'Accordo di cui al punto 1) per la erogazione di prestazioni residenziali per l'anno 2018 il costo per la gestione si riferisce all'utilizzo di n. 8 p.l. autorizzati sul numero di quelli convenzionati (n. 10), per gli inserimenti effettuati dall'Unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA) dell'AV3 Distretto di Civitanova Marche, con il parere favorevole del Direttore di Distretto. La spesa a carico dell'AV3 è la seguente:
- a) **Anno 2018 la somma complessiva di euro 83.958,00** (Iva esente e comprensivo di spesa per bolli), che sarà resa economicamente compatibile con le risorse del budget 2018 che sarà assegnato all'area vasta 3, autorizzazione AV3TERR n.41 sub 5 /2018, imputata al conto economico 0505100111, "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità" c.d.c. 0822942;
- b) **la spesa di cui alla lettera a)**, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.M. 1331/2014 (All. A p.2 2.1)e s.m.i., è determinata in applicazione della cifra di euro 115,00 come importo di riferimento della retta di degenza per ogni ospite (n. 8), stabilita dalla D.G.R.M. n. 23 del 21-01-2013 e s.m.i. e alla ripartizione delle quote tra enti di cui al decreto regionale n. 8/SOP del 25-02-2013, che definisce i criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili gravi cofinanziate dalla Regione, mentre per i restanti posti letto (n.2) provvederanno le Aree Vaste a cui afferiscono gli utenti. La quota di retta, pari ad euro 28,75, potrà subire un aumento, sulla base dei servizi aggiuntivi accertati dal Direttore di Distretto, acquisito il parere favorevole dell'UMEA e del Responsabile della equipe della COSER;
5. **DI STABILIRE** che si provvederà alla liquidazione delle competenze contabilizzate dall'ANFFAS onlus Civitanova Marche, secondo le scadenze stabilite dall'Accordo allegato, sulla base dell'invio telematico delle fatture che dovranno riportare per ogni mese i giorni di presenza di ogni utente e le sue iniziali, le stesse dovranno recare il visto del direttore di distretto attestante l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata;
6. **DI RISERVARSI** di modificare ed integrare il presente atto qualora siano emanate nuove e diverse disposizioni e norme regionali, e visto quanto stabilito dalla D.G.R.M. 1331/2014 punto 2.1 dell'Accordo, di risolvere anticipatamente il contratto nel caso in cui si completassero le procedure previste di conversione ed adeguamento di tale tipologia di struttura e la CoS.E.R. dell'Anffas onlus di Civitanova Marche afferisca al livello assistenziale e tariffario RD3;
7. **DI TRASMETTERE** la presente determina:
- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - Al Direttore dell'Area Vasta 3;
 - Al dirigente Servizio Economico-Finanziario Area Vasta 3
8. **DI DARE ATTO** che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell'art.28 L.R. 26/96 come sostituito dall'art.1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE DI DISTRETTO

IL DIRETTORE UOC TERRITORIO

Dott. Gianni Turchetti




Il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Maria Antonella Marino

M. Marino

Attestazione Bilancio e Controllo gestione

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio per l'anno 2018 sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato all'Area Vasta 3 per l'anno 2018.

Il Dirigente Servizio Controllo Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli



Il Dirigente UO6 Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi



- ALLEGATI -

1. Accordo contrattuale.

Allegato

ACCORDO CONVENZIONALE

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n.3 – sede legale Ancona via Oberdan, 2, 60122 Ancona - CF e PI. 02175860424 – rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale dottor Alessandro Maccioni (di seguito denominata Area Vasta n.3), domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell'Area Vasta n.3 sita in Via Annibali, 31/L – 62100 Macerata

E

L'A.N.F.F.A.S. ONLUS con sede a Civitanova Marche in via Trilussa , n. 12, rappresentata dal dott. Roberto Ricci, in qualità di Presidente della predetta ONLUS cod. fisc./partita Iva n.01470390434

si stipula il presente Accordo ex art 8 quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i. per avvalersi delle prestazioni di assistenza socio riabilitativa residenziale, e assicurare livelli adeguati di assistenza ai propri utenti per l'anno 2018;

Premesso

- Che nel Comune di Civitanova Marche, Distretto Sanitario Civitanova Marche dell'Area Vasta n.3 (Ambito Territoriale Sociale n. XIV), ha sede sita in Via Trilussa , n.12 – 62012 Civitanova Marche, la struttura COSER Comunità Socio Educativa Riabilitativa di cui è titolare l'Anffas Onlus;
- Che la struttura è autorizzata dal Comune di Civitanova Marche per un numero di 10 posti letto, con atto n.2 del 05/04/2006 – Modifica (01/06/2012), ai sensi della Legge 20/2002 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.1 del 25/02/2004, quale Comunità Socio Educativa Riabilitativa (CoSER,) identificata e qualificata con il codice ORPS 600227, denominata COSER “Comunità Giovanni Paolo II”, individuata ed ammessa al cofinanziamento tra le altre COS.E.R. regionali, come risulta dal Decreto del Servizio Politiche Sociali n. 8/SPO del 5/02/2013;
- Che la Regione Marche con DGRM n.23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n.776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione e per la determinazione del cofinanziamento regionale, mantenuto la cifra di euro 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera per ogni disabile accolto in struttura, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia 57,50 e la restante quota ripartita tra Asur/Area Vasta e Comune di residenza dei disabili, ciascuno nella misura del 25%;
- Che la DGRM 1331/2014, con riferimento al livello assistenziale e tariffario delle CoSER (L.R.20/2002 art.3 comma 3 lett.b) dispone che le stesse strutture dovranno presentare un Piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3 e che tale conversione dovrà avvenire entro il 31/12/2017 prevedendo che fino alla data di effettiva riconversione prevista dal piano di struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle COSER, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza Disabili;
- Che l' Anffas onlus titolare della CoSER ha fatto richiesta alla Regione Marche di riconversione della propria struttura in RD3 come previsto dalle norme regionali di settore con nota del 15/05/2015;
- Che la prevista conversione della struttura da Co.S.E.R. al livello assistenziale RD3 è stata rinviata dalla Regione Marche, con deliberazione n. 1588 del 28.12.2017, fino alla ridefinizione e pubblicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e impiantistici presenti nei manuali di autorizzazione ed accreditamento relativi alle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria in corso di predisposizione;
- Che le parti hanno preso visione di quanto previsto dalle disposizioni e normative nazionali e regionali in

materia di strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni socio-sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare delle norme di cui alla L.R. n.21/2016 e s.m.i.;

- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto e le premesse aventi ad oggetto la convenzione quadro riferita alla disciplina dei rapporti della gestione dei pazienti disabili gravi e /o privi di sostegno familiare presso la CoSER "Comunità Giovanni Paolo II" dell' Anffas onlus di Civitanova Marche, ubicata nel territorio dell'ATS n. XIV di Civitanova Marche .

La convenzione è parte integrante e sostanziale del presente accordo .

Art. 2
Ricettività e funzionamento

La COSER. dell'Anffas onlus di Civitanova Marche ha complessivamente una ricettività di n. 10 posti letto per disabili adulti, di cui n. 8 riservati all'Area Vasta n. 3, che sono regolarmente autorizzati ed accreditati secondo la normativa in vigore.

La comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi o giorni di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicati al Comune, all'Asur/Area Vasta n. 3, agli ospiti ed alle loro famiglie.

I 10 (dieci) posti letto delle COSER dell' Anffas onlus Civitanova Marche sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Macerata.

Art. 3
Accesso alla struttura

L'accesso alla struttura e la prosecuzione degli inserimenti per gli utenti di competenza avverranno con la verifica dell'appropriatezza e della continuità assistenziale, sulla base della valutazione dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA) del Distretto/ATS XIV e dell'equipe della CoSER competente; entrambi gli organismi procederanno alla presa in carico di ciascun assistito.

I piani assistenziali individuali (P.A.I.) ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA distrettuale.

L'UMEA effettua le verifiche previste nel PAI, monitorando l'evoluzione dei bisogni e l'appropriatezza della risposta assistenziale offerta, aggiornando il Pai realizzato nella Coser.

L'accesso di assistiti residenti nei territori di altre Aree Vaste e fuori Regione, è consentito subordinatamente all'autorizzazione del Direttore del Distretto di Civitanova Marche che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

Art. 4
Tipologia di utenza

Possono accedere alla CoSER per disabili le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non, richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o

definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso di utenti già inseriti in Comunità, si renda necessaria la loro permanenza oltre il compimento del 65° anno si rende necessaria specifica autorizzazione del Direttore del Distretto, acquisita la valutazione dell'UMEA.

Art. 5

Requisiti funzionali della struttura

L'Anffas onlus di Civitanova Marche provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-amministrativa-aziendale, a gestire la CoSE.R. di sua proprietà, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 20/2002 e dal Regolamento Regionale n. 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare la COSER. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutive e di sollievo alla famiglia quanto quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto disabile, nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente protetto a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La COSER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie)
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali
- interventi di tutela della salute personale
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio
- attività a livello di gruppo, formative, ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale
- rapporti costanti con i familiari, tutori, amministratori di sostegno, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

Art. 6

Modalità di lavoro e piano educativo personalizzato

La Comunità Giovanni Paolo II formula per ogni utente del servizio un Piano Assistenziale Individuale (PAI) che deve essere coerente con il progetto generale di comunità.

Il PAI è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra gli operatori della comunità e quelli dei Servizi sociali e sanitari dell'AV3.

Il PAI comprende:

- profilo dinamico funzionale
- obiettivi educativi
- strumenti e metodi d'intervento
- tempi di realizzazione e modalità di verifica
- procedure per la valutazione

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari, e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della COSER effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi
- redazione ed aggiornamento del diario personale del disabile
- verbali di incontri e delle riunioni di servizio
- registro di presenza degli utenti
- registro/schede di presenza degli operatori
- interventi e percorsi di formazione e/o formazione supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio
- assistenza educativa
- assistenza socio-sanitaria
- servizi generali

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare: pulizie, lavanderia, stireria, manutenzioni ecc.

Art. 7 **Retta e ripartizione**

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base della seguente tariffa giornaliera, approvata con la D.G.R.M. 23/2013, ai sensi della DGR 1331/2014 (All. A p.2 2.1) pari alla cifra di euro 115,00.

La retta giornaliera stabilita dalla DGR 23/2013 è posta a carico della Regione Marche nella misura di euro 57,50 (pari al 50% della retta giornaliera di degenza) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune di residenza del disabile e l' Area Vasta di appartenenza dell'assistito.

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente sui redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali ecc.) dovrà rimanere una cifra non inferiore a 250,00 euro mensili.

Durante i rientri programmati in famiglia degli utenti, la retta di euro 115,00 viene ridotta del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

La struttura potrà erogare altresì al di fuori della spesa complessiva prevista nel presente accordo e nel rispetto della capacità ricettiva, prestazioni anche a utenti residenti in altre Aree Vaste, fatturando direttamente a quest'ultime.

Art. 8 **Contabilizzazione**

L'ANFFAS onlus di Civitanova Marche, quale Ente titolare e gestore della CoSER, emetterà con cadenza mensile fattura per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti indicante i giorni di effettiva presenza e di assenza degli stessi.

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme in materia, previo controllo sanitario e contabile.

Art. 9
Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere, le parti si rivolgeranno al competente Foro di Macerata.

Art. 10
Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia nazionale e regionali.

Art. 11
Nomina responsabile della privacy

Con la presente convenzione ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG 487/2008, si individua il Presidente e Rappresentante legale dell'Anffas onlus di Civitanova Marche, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui all'Anffas stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta n. 3 - Macerata nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza di persone con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 12
Durata convenzione

Il presente accordo convenzionale ha validità annuale dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fatta salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, nel caso in cui si completassero le procedure previste dalla DGRM1331/2014 Allegato A p 2 2.1 dell'accordo, di conversione ed adeguamento di tale tipologia di struttura e la Coser dell'ANFFAS onlus - Civitanova Marche afferisca al livello assistenziale e tariffario RD3 prima del termine previsto.

Letto, approvato e sottoscritto

Macerata li

Per l'ASUR Marche/AV3
Dott. Alessandro Maccioni

Per l'ANFFAS onlus di Civitanova Marche
Il Rappresentante legale
